



CITTA' DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

IL SINDACO

dalle risultanze di questo registro di popolazione

CERTIFICA

che il signor Galizia Crescenzo nato a Fasano il

10/11/1913 occupa la casa sita in via Leopardi 38

dal 21/3/1942.=

In fede si rilascia in carta libera per assegnazione case popolari

il 19 gennaio 1956

IL SINDACO



July survey

sum of 112.374

(0

runs
May 1977/
not Lysko 1976

1. sum v. -

+

1

675 332

1. do to
up the

5
20.12.1967
Brindisi.....

-ALLA SEZIONE CONTABILITA'

S E D E

e p/c.

-ALLA SEZIONE INQUILINATO

S E D E

OGGETTO: Deposito cauzionale

Si prega volere provvedere al rimborso del deposito cauzionale di £. 24.409 =
versato dal Sig. Salvatore Curcio il 14.9.1956

Tale somma dovrà essere versata all'interessato perchè ha riscattato l'alloggio. -

MI/ta. -

*Hasano - C.P. -
Lotto 4 - Int. 2
Via Fratelli Rosselli, 1*

*Mand. n. 1645
del 22-1-68*



COMUNE DI FASANO

n.°

Diritti segret. L.

Diritti urgenza L.

CITTA' DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

IL SINDACO

dalle risultanze di questo registro di popolazione

CERTIFICA

che il signor Galizia Crescenzo nato a Fasano il

10/11/1913 ha la sua abituale residenza in questo

comune sin dalla nascita:

In fede si rilascia in carta libera

il 19 gennaio 1956

per assegnazione case popolari



SINDACO



CITTA' DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

IL SINDACO

dalle risultanze di questo registro di popolazione

CERTIFICA

che il signor Galizia Crescenzo nato a Fasano il

10/11/1913 occupa la casa sita in via Leopardi 38

dal 21/3/1942'.

In fede si rilascia in carta libera per assegnazione case popolari

il 19 gennaio 1956

IL SINDACO



Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unicoI l sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo(5) 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)VALLARINO nella sua qualità di Presidente

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

dell' I. A. C. P.

(2) Dimora di ciascuno.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenticonvenzioni fra ess o denunziant e (3) ed ilSig. GALIZIA CRESCENZIO

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

convenzioni che (4) hanno avuto

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tasse (normale 78 del 1907).

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 63

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 7 del 4° lotto
di Case Popolari nel Comune di FASANODurata della locazione : dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964Corrispettivi pattuiti : L. 7575 mensili anticipateReddito catastale esclusa la rivalutazione L. 28.710Non censiti in catastoFatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 63.Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 2784vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 28 AGO. 1963

(*) Bollo a calendario.

IL CASCIERE
GARMINE MAGNANTE

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE
(Giovanni Galasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1931, n. 1283)

MOD. 1-1931
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattare in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Off. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

l o Com.te Ubaldo

I sottoscritti (1)

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

e Brindisi - Via Casimiro, 9
dimorant (2)

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
o e ed il

convenzioni fra essi denunziant (3)

Sig. GALIZIA FRES ENZIO

hanno avuto

convenzioni che (4) 10 - 8 - 62

esecuzione col giorno (5) 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Appartamento n. 7 del 4° lotto

Designazione delle cose locate: Comune di FASANO

dat 10-8-1962 al 10-8-1963

Durata della locazione:

L. 7575 mensili anticipate

Corrispettivi pattuiti:

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

A add.

27 Agosto 62

I DENUNZIANTE (7)

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 19 al N. 2291

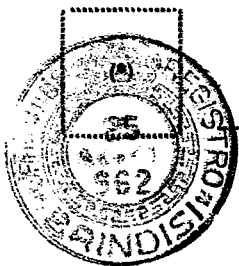
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

(Dott. Davide Fasano)



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
di 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I^l sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. GALIZIA Francesco

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1960

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

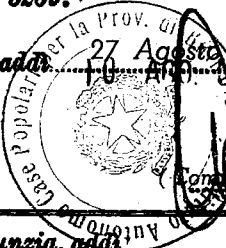
Designazione delle cose locate: Appartamento n. 7 del 4^o lotto
di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 7.575 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge di
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI



I. DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì

vol. foglio

registro Atti privati, ed esatte lire

IL DIRETTORE

(*) Bollo a calendario.

(*)

Art. 79.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denunzia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denunzia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denunzia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto dalla Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il

Sig. GALIZIA (cognome)

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 7 del 4° lotto

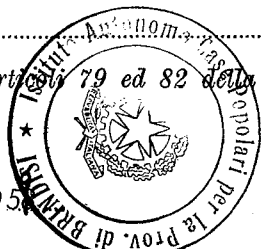
di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 7.575 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 22 AGO 1959 1959



I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO 1959 19 al N. 135

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Centoventi

IL PROCURATORE

Giovane Calasso

(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa 4
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenere in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I L. sottoscritt. o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant. e (2) Brindisi - Via Casimiro. 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess. o denunziant. e (3) ed il

Sig.

Salvatore Buseuio

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 7 del 4° lotto
di Case Popolari nel Comune di Jelsano

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 55.50 mensili anticipate. 90.000

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 58

DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO. 1958 19 al N.

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimorante (2) BRINDISI - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. Galizie Casimiro

convenzioni che (4) Hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 57

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 7 del 4.^o Lotto
di case popolari nel Comune di Jesano

Durata della locazione: dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti: L. 7575 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 57.

IL DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 27 AGO 19 57 al N. 1800

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Autent.

IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

2181

20 FEB. 1978

Al sig. GALIZIA Crescenzo

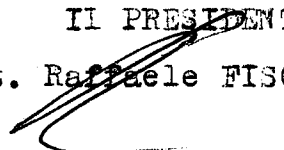
Via Fratelli Rosselli, 76/7

F A S A N O (BR)

OGGETTO: Istanza di sublocazione di alloggio popolare

Questo Istituto, esaminata la istanza della S.V. con la quale chiede autorizzazione alla sublocazione dello alloggio per il quale ha già sottoscritto contratto di compravendita ex DPR 1959/2, ritenuti validi i motivi addotti, concede il richiesto sulla osta ai sensi dell'art.23 del DPR 30/12/1972, n°1035.=

IL PRESIDENTE

(dott.  FISCINETTO)

LO/MT/DV

RACCOMANDATA

Fasano, li 1 dicembre 1977.

Allo Spett./le

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

Sezione Inquilinato

72100 - B R I N D I S I

OGGETTO: Domanda di fittanza del riscattatario GALIZIA Crescenzo nato
a Fasano il 10.11.1913, res. in Via F/.lli Rosselli, 76/7.

Il sottoscritto indicato a margine, riscattatario della Casa Popolare
sita in Fasano alla Via F/.lli Rosselli, 76/7, a causa della sua in-
fermità, come si evince dall'accluso certificato medico rilasciato
dall'Ufficiale Sanitario del Comune di Fasano,

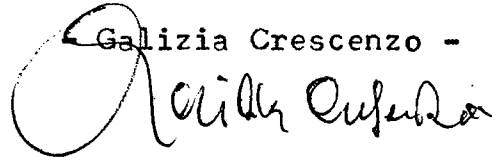
c h i e d e

cortesemente di poter fittare la sua casa, per poter abitare in un
alloggio messa a piano terra e ben riscaldata.-

Fiducioso di quanto sopra domandato, ringrazia anticipatamente ed
ossequia.-

Con osservanza.-

Galizia Crescenzo -

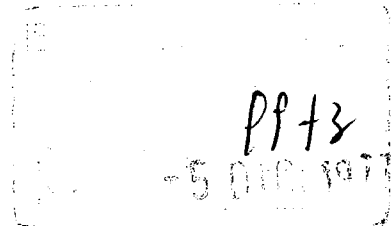


ALLEGATI: n°. 1 certificato medico;-

Mitt. GALIZIA Crescenzo

Via F/.lli Rosselli, 76/7

72015 - FASANO (Brindisi)





CITTA' DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO D'IGIENE E SANITÀ

L'UFFICIALE SANITARIO

c e r t i f i c a

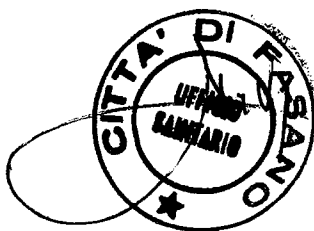
che il Sig. GALIZIA Crescenzo nato a Fasano il 10.11.1913, affetto da "Vasculopatia ipertensiva con esiti di emiparesi Sn. e bronchite cronica, é abbisognevole di ambiente riscaldato durante il periodo invernale.

A richiesta dell'interessato per gli usi consentiti.

Fasano, li 1° Dicembre 1977

L'UFFICIALE SANITARIO

-dott. G. Tauro-



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA - CASA

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto

(1)..... dell'appartamento sito in.....

via n. piano..... int.....

nel prendere possesso dei locali assegnatigli dichiara di aver visitato
l'alloggio e di averlo trovato in perfetto stato ed adatto all'uso convenuto.

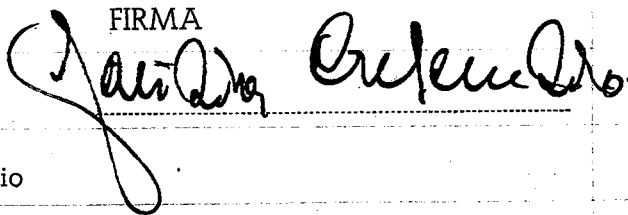
Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene consegnato in perfetto stato
di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a regola di arte e che i sottoe-
lencati impianti ed accessori sono in buone condizioni di funzionamento:

.....
.....

Osservazioni:

.....
.....

FIRMA



(1) Locatario o Assegnatario

1174

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

N° 583

Uff. Rag.

RACCOMANDATA

30 AGO. 1956

Brindisi, 11

Al Sig.

Galizia Crescenzi
Via Museo Laboratorio Militare

- Nozano -

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in via *fer. la Selva* lotto *4°* scala *7* interno *7*.

Detto alloggio è composto di vani utili oltre gli accessori equivalenti a vani legali

La invito, pertanto, a presentarsi alla sede di questo Istituto, Via Casimiro n.9. per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari - Brindisi", per l'ammontare di *34.215* come appresso dovuto:

a) mensilità di fitto e servizi dal *10 SET. 1956* al *10 OTT. 1956*

1.500 - vano x vani *5.05* *7575 -*

b) canone consumo acqua normale *450 -*

c) contributo nell' spese di illuminazione scale *50 -*

d) deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto) *24.909 -*

e) deposito spese contrattuali *1.000 -*

f) I.G.E. 3% su a) *228 -*

TOTALE

34.212 -

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.

Non presentandosi entro il *8 SET. 1956* corrente, sarà dichiarata rinunciataria all'appartamento.

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo MALLARINO)

Il sottoscritto dichiara di conoscere
lo stato dei lavori per gli allacciamenti
idrici, fognanti ed elettrici e di accettare,
quindi, senza riserve l'affidamento
Brescia li 8/9/1956

Giulio Brusaporci
— a —

Fasano, lì 26 Gennaio 1956.-

25
ALL'ON.LE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIA ISTITUTO AUTONOMO DELLE CASE POPOLARI

BRINDISI

PROT. N.

27 GEN. 1956

Via Casimiro, 9

Il sottoscritto impiegato Statale Crescenzo GALIZIA fu Berdino e di Ditano Margherita, nato a Fasano il 10 - 11 - 1913, ivi residente, dipendente del Ministero Difesa Esercito - Roma -, distaccato presso il 9° Laboratorio Militare V.E. di Fasano, fa domanda a codesto On/.le Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari, di essere assegnato un appartamento in locazione, giusta bando di concorso affisso all'Albo di questo Comune, possibilmente l'appartamento con maggiori vani, dato il nucleo familiare a suo carico.-

Pertanto, allega alla presente i sottoelencati documenti:

- 1°) - Assegno del Banco di Napoli dell'importo di L. 500,= (n°.001544), intestato a codesta Direzione;
- 2°) - Situazione di famiglia;
- 3°) - Certificato Giudiziale;
- 4°) - " di abituale residenza;
- 5°) - " di residenza;
- 6°) - Dichiarazione di rapporto lavoro.-

Sicuro di un benevole accoglimento della presente istanza, ringrazia ed ossequia.-

Con osservanza.-

(Crescenzo GALIZIA)

Crescenzo Galizia

[Handwritten mark]



COMUNE DI FROSINONE

1.8 JCS b

Diritti sagel. L. 19

Pinetti Giuseppe L. 6

1 FEB 1980

MUNICIPIO DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

SITUAZIONE DI FAMIGLIA

del Sig. Galizia crescenzo

abitante in via Leopardi 38.

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Paternità	Luogo di nascita	Data di nascita	Relazione di parentela col capo famiglia	Stato Civile
1	Galizia Crescenzo	MMMMMMMM	Fasano	10/11/1913	C.F.	coniug.
2	Semeraro Teresa	MMMMMMMM	id	20/11/1913	moglie	id
3	Galizia Bernardino	MMMMMMMM	id	7/12/1941	figlio	
4	id Mario	MMMMMMMM	id	26/7/1943	figlio	
5	id Margherita	MMMMMMMM	id	17/5/1951	figlia	

Rilasciata a richiesta dell'interessato per assegnazione

Fasano, li 18 gennaio 1956

MUNICIPIO DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

RICHIESTA DI CERTIFICATO

Al nome di Galizia Crescenzo

(di o fu) == e (di o fu) ===

nat. il 10 novembre 19 13 in Fasano

circondario (o stato di) Brindisi

si chiede il certificato (generale, penale o di capacità civile)

per uso assegnazione case popolari

Fasano, 16 gennaio 19 56

Ill.mo Procuratore della Repubblica

BRINDISI

L'Ufficiale dello Stato Civile

TRIBUNALE DI BRINDISI

CASELLARIO GIUDIZIALE

Certificato penale Generale

Si attesta che in questo Casellario giudiziale al nome suindicato risulti:

(Segnare le decisioni in ordine cronologico, indicando per ciascuna: 1. la data; 2. il magistrato che la pronunziò e sua sede; 3. il dispositivo o il provvedimento; 4. per le decisioni penali, il titolo del reato con le aggravanti o diminuenti, e indicando se tentato o mancato e se continuato; 5. gli articoli di legge applicati ovvero: NULLA).



[Handwritten signature]

9° CENTRO CONFEZIONI E RECUPERO V. E.
LABORATORIO MILITARE DI FASANO

SI CERTIFICA

che il sig. Crescenzo GALIZIA fu Bernardino e di Bitone Margherita, nato a Fasano di Brindisi il 10 - 11 - 1913, e qui residente in Via Largo S. Francesco, 4, è alle dipendenze di questo 9° Laboratorio Militare Confezioni e Recupero V.E. di Fasano - M.D.E. - dal 1° Novembre 1944, con la qualifica di Impiegato avventizio - gruppo C -.

Si rilascia il presente in carta libera a richiesta dell'interessato per assegnazione Case Popolari, e per gli usi consentiti dalla Legge.

Fasano, li 19 Gennaio 1956.-

IL CAPITANO
(Carlo Luigi Cenghialta)





COMUNE DI FASANO

n.° 198

Diritt. segret. L. W

Diritti urgenza L. W

CITTA' DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

IL SINDACO

dalle risultanze di questo registro di popolazione

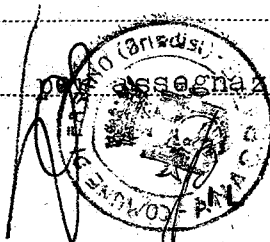
CERTIFICA

che il signor Galizia Crescenzo nato a Fasano il
10/11/1913 ha la sua abituale residenza in questo
comune sin dalla nascita:

In fede si rilascia in carta libera

il 19 gennaio 1956

per assegnazione case popolari



SINDACO

[Handwritten signature]

20.12.1967
Brindisi.....

-ALLA SEZIONE CONTABILITA'

S E D E

e p/c.

-ALLA SEZIONE INQUILINATO

S E D E

OGGETTO: Deposito cauzionale

Si prega volere provvedere al rimborso del deposito cauzionale di £. 24.909 =
versato dal Sig. *Salvatore Curcio* del 14.5.1954

Tale somma dovrà essere versata all'interessato perchè ha riscattato l'alloggio. -

MI/ta. -

*Parano - C.P.
Lotto 4 - Int. 2
Via Intello Rosselli, 1*

*Mand. n. 1645
del 22-1-68*

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

I l sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed il

Sig. GALIZIA CRESCENZIO

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o del denunziante e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 78 del 1907).

(7) Firma del denunziante o del denunziante.

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 63.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 7 del 4° lotto
di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti : L. 7575 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 28.710

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto di 19 63.

Registrata la presente denuncia, addì

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Galasso)

(*) Bollo a calendario.

IL CASCIERE
CARMINE MAGNANTE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1981, n. 1283)

MOD. 1-10
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenere in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Off. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

l o Com.te Ubaldo

I sottoscritt (1)

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

e Brindisi - Via Casimiro, 9
dimorant (2)

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
o e ed il

convenzioni fra essi denunziant (3)

Sig. GALIZIA FRES ENZIO

hanno avuto

convenzioni che (4) 10 - 8 - 62

esecuzione col giorno (5) 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Appartamento n. 7 del 4° lotto

Designazione delle case locate: Comune di PASANO

dal 10-8-1962 al 10-8-1963

Durata della locazione:

L. 7575 mensili anticipate

Corrispettivi pattuiti:

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

A add 27 Agosto 1962

I DENUNZIANTE (7)

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add 19 al N. 9241

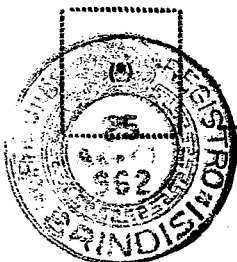
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE REGGENTE

(Dott. Davide Fasano)



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
di 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

l' sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess denunziant (3) ed il

Sig. GALIZIA Francesco

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1960

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 7 del 4° lotto
di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 7.575 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge di
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 1960

I. DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 22 - 8 - 1960 al N. 283

vol. folio registro Atti privati, ed esatto lire Aspirante

IL DIRETTORE

(*) Bollo a calendario.

(*)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I. sottoscritt. (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant. e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess. o denunziant. e (3) ed il

Sig. GALIZIA (un terzo)

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 7 del 4° lotto

di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 7.575 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli artt. 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 22 AGO 1958



I. DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO 1958 al N. 135

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Centoventi

IL PROCURATORE

G. DI NETTUNO

Giovanni Calasso

(*) Bollo a calendario.

(*)

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro. (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condu-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I L. sottoscritt. o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant. e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess. o denunziant. e (3) ed il

Sig. *Salvatore Gusezio*

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 7 del 4° lotto
di Case Popolari nel Comune di *Gerace*

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 555 mensili anticipate. 90.000

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 58

DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

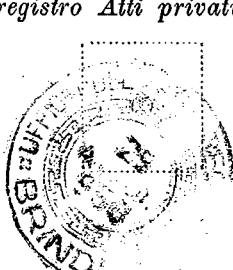
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO. 1958 19 al N. 1919

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *Aut. 1919*

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo
VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.
dimorante (2) BRINDISI - Via Casimiro 9
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra esso denunziante (3) ed il
Sig. Galizie Cusenzio
..... convenzioni che (4) Hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 57

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 7 del 4.^o lotto
di case popolari nel Comune di Jesano
.....
Durata della locazione : dal 10. Agosto 1957 al 10. Agosto 1958
.....
Corrispettivi pattuiti : L. 7575 mensili anticipate
.....

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI , addì 27 Agosto 19 57 ..

IL DENUNZIANTE (7)
L. PRESIDENTE
Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 10 AGO. 19 al N. 7800
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Autorent

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

[Signature]

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

388645

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000000==000000-----

Prot.N

3147

Brindisi, li

22 APR. 1967

RACCOMANDATA R.R.

AL SIG. GALIZIA Giuseppe

4. L. M. (P. M. G. 7. Via Ronelli

FASANO (BR)

Oggetto: D.P.R. 27.4.1962, n. 231

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella avanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto dell'alloggio sito in FASANO Lotto 4 scala 6/7 Via Ronelli a suo tempo assegnatole in locazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di legge di cui al D.P.R. 27/4/1962, n. 231 ascende a lire - 1.609.650 -.

Detto importo potrà essere corrisposto in unica soluzione oppure rateizzato in non oltre 25 anni con rate mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pratica é necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero degli anni.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto della stessa Legge questo I.A.C.P. non potrà prendere in esame quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

PA/DV/gg/

RACCOMANDATA

Fasano, lì 22 ottobre 1968.-

Allo Spett./le

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

72100 - BRINDISI

OGGETTO: Domanda di riscatto scantinato n°. IO del 4° lotto - Palazzina sita in
Fasano - Via F./lli Rosselli, Scala G/6.-

Il sottoscritto GALIZIA Crescenzo da Fasano di Brindisi,
ivi abitante, alla Via F./lli Rosselli, 6/7, rivolge rispettosa
istanza a codesto Spett./le I.A.C.P., al fine di poter riscattare
lo scantinato n°. IO della palazzina in riferimento, per assoluto
stato di bisogno dello scrivente.-

Fiducioso del benevole accoglimento della presente, rin-
grazia anticipatamente ed ossequia.-

Con ogni osservanza.-

(Galizia Crescenzo)

Galizia Crescenzo

Mitt. GALIZIA Crescenzo

Via F./lli Rosselli, 6/7

FASANO (Brindisi)

*2. maggio 1968 - via Martelli (Città)
a Fasano -*

RACCOMANDATA R.R.

Fasano, lì 2 maggio 1967.-

Allo Spett.le ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA di

B R I N D I S I

OGGETTO: D.P.R. 27.4.1962, n°. 23I - Riscatto alloggio.-

Con riferimento alla Vs/. pregiata nota n°. 3147 di
prot. - raccomandata r.r. del 22 s.m., concernente il passag-
gio a riscatto dell'Alloggio sito in Fasano - Lotto 4° - Scala
G.7, Via F.lli Rosselli, 6, dichiaro, io qui sottoscritto di
accettare detto riscatto alle seguenti condizioni:
- accetto il prezzo stabilito di L.I.609.650,=, giusta le di-
sposizioni di legge, rateizzata per la durata di 15 (quindici)
anni, con rate mensili costanti al tasso di interesse del 5%.-

In attesa di un Vs/. cortese cenno di riscontro in
merito, ringrazio anticipatamente.-

Distinti saluti.-

L'Inquilino

(Crescenzo Galizia)

Crescenzo Galizia

Mitt. Crescenzo GALIZIA

Via F/lli Rosselli, 6/7 - 4° Lotto

FASANO (Brindisi)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

N. di Prot. 8409

10 OTT. 1966

Brindisi li _____

AL SIG. BALIZIA Crescenzo

1. lotto (P. 1. lotto 6/7 - V. 1. lotto 1. lotto)

PAJANO

Con riferimento alla Sua domanda afferente il riscatto dell'alloggio attualmente condotto in locazione, si comunica che per ottemperare a nuove disposizioni emanate dal Ministero dei LL.PP. con circolare n. 5360 del 13/6/64, la pratica riflettente lo stabile del quale fa parte il Suo alloggio, è stata riproposta all'esame della Commissione Provinciale.-

Non appena in possesso delle determinazioni che saranno adottate dalla predetta Commissione sarà cura di questo I.A.C.P. invitarLa per il perfezionamento del contratto di cessione.

IL PRESIDENTE

(Gr .Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

PA/DV/Fr.-

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----0000000-----

N. di prot.

9889

Brindisi li

9 OTT. 1965

AL SIG.

GALLIA Casimiro

L. L. A. C. P. Solo G/7

Via Fratelli Ponelli 6-7

FAIANO

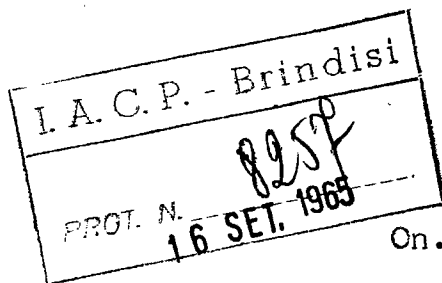
Con riferimento alla Sua domanda afferente il riscatto dell'alloggio attualmente condotto in locazione, si comunica che per ottemperare a nuove disposizioni emanate dal Ministero dei LL. PP. con circolare N. 5360 del 13/6/64, la pratica riflettente lo stabile del quale fa parte il Suo alloggio, è stata riproposta all'esame della Commissione Provinciale .-

Non appena in possesso delle determinazioni che saranno adottate dalla predetta Commissione sarà cura di questo L. A. C. P. invitarla per il perfezionamento del contratto di cessione.-

IL PRESIDENTE

(Grand'Uff. le Com. te U. G. VALLARINO)

PA/GR/ta.-



Raccomandata con R.R.

Fasano, lì 12 settembre 1965.-

On.le Direzione Provinciale

dell'Istituto Autonomo Per Le Case Popolari

B r i n d i s i

A
R
A rettifica di quanto comunicato a suo tempo circa il riscatto della casa, nel chiedere venia di non essermi recato più presso il Sig. Notaio LOIACONO, preciso che per ammortizzare la quota capitale di Lt. I.509.650- intendo versare Lt.I.000.000- al momento della stipula e la rimanente somma in 5 anni.-

Distinti saluti.-

l'Inquilino

(Galizia Crescenzo)

Mitt. GALIZIA CRESCENZO

Via F.lli Rosselli, 6/7 - Già Via Taranto - scala G.

< FASANO (Brindisi)

4. L.A. 6/7
Scatola
FASANO

RACCOMANDATA

RACCOMANDATA R. R.

Fasano, li 29-9- 1966.-

I. A. C. P. - Brindisi
8990
PROT. N. 24 SET 1966

Allo Spett.le ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
Sede Provinciale di

BRINDISI

OGGETTO: Riscatto alloggio.-

Riferimento nota n° 7555 del 31 agosto 1966.-

Il sottoscritto, in base alle vigenti disposizioni di legge, rivolge istanza a codesto spett.le Istituto, al fine di potere riscattare il proprio alloggio assegnatole in locazione da circa 10 (dieci) anni.-

Per quanto sopra allega alla presente un assegno circolare di Lt. 5.000=, per le spese d'istruttoria.-

Fiducioso dell'accoglimento della presente, ringrazia e resta in attesa delle condizioni contrattuali.-

Con ogni osservanza.-

L'Inquilino

Giuseppe Crescenzo

Mitt. GALIZIA Crescenzo
Via F.lli Rosselli, 6/7 - 4° Lotto
FASANO (Brindisi)

ALLEGA: n°. 1 assegno circolare di Lt. 5000= u° 316.004.-

4° lotto CP
se. 9/17

RA
316/22

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

Prot. N. 8555

Brindisi

31 AGO. 1966

AL SIG.

GALLIA Giuseppe

VIA F.lli Ronelli, 6

FALLA N°

Con riferimento alla richiesta di riscatto dell'alloggio a suo tempo assegnatole in locazione si comunica che per poter dare corso alla pratica è necessario che la S.V. produca una domanda in carta semplice con la quale precisa di voler riscattare l'alloggio in virtù delle leggi vigenti alligando un assegno bancario di £. 5.000 -a rimborso spese di istruttoria.-

IL PRESIDENTE

(Grand'Uff. le Com. te U. G. VALLARINO)

PA/GR/ta.-

3459

21 APR. 1977

Al notaio Vincenzo IOTAONO- BRINDISI

Al sig. GALIZIA Crescenzo- 4° Lotte e.p.

Scala 9/7-Via Frat.lli Rosselli, 76

PASANO(BR)

Si invia la pratica intestata al sig. GALIZIA Crescenzo il quale ha chiesto quietanza liberatoria per l'alloggio descritto in indirizzo, previo pagamento del debito residuo.

Il debito dovrà essere pagato a mezzo di due distinti versamenti, il primo di lire 112.374 a saldo morosità Marzo 1977 compreso; l'altro di lire 675.332 per debito residuo al netto degli interessi.

I due versamenti vanno effettuati sul c/c Postale n° 26-2171.

A seguito del saldo complessivo di cui sopra e a dimostrazione alla S.V. dell'avvenuto pagamento di esso può procedersi al rilascio della richiesta quietanza liberatoria, a spese dell'interessato.

IL PRESIDENTE.

(dott. Raffaele PISOCHETTO)

LO/12/DV

